



GIUNTA REGIONALE

**REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME
PORTUALI**

*(nei Porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e
interregionale)*



Approvato con Delibera del Consiglio Regionale dell'Ente n. _____,

Adottato dal Presidente della Regione Abruzzo con Decreto n. _____

Indice

TITOLO I (Disposizioni preliminari)	4
Articolo 1 (Normative e Atti deliberativi)	4
Articolo 2 (Ambito di applicazione)	6
Articolo 3 (Termini dei procedimenti)	6
Articolo 4 (Entrata in vigore e rinvio ad altre disposizioni)	6
TITOLO II (Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali)	7
Articolo 5 (Avvio del procedimento)	7
CAPO I (Avvio procedimento ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione)	7
Articolo 6 (Procedimento d'ufficio, ex art.36 Cod. Nav.)	7
Articolo 7 (Procedimento ad istanza di parte, ex art.36 Cod. Nav.)	7
CAPO III (Pubblicità e Istruttoria)	9
Articolo 8 (Pre-istruttoria istanza di parte)	9
Articolo 9 (Pubblicità)	10
Articolo 10 (Comparazione delle istanze)	11
Articolo 11 (Rilascio della concessione)	11
TITOLO III (Esecuzione della concessione)	13
Articolo 12 (Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione – Art. 24 Reg. Cod. Nav.)	13
Articolo 13 (Presentazione di domanda per subingresso – Art. 46 Cod. Nav.)	14
Articolo 14 (Presentazione della domanda per affidamento ad altri soggetti di attività oggetto della concessione – Art. 45 bis Cod. Nav.)	16
Articolo 15 (Durata della concessione)	16
Articolo 16 (Cessazione della concessione)	17
Articolo 17 (Revoca)	17
Articolo 18 (Decadenza)	17
Articolo 19 (Rinuncia)	18
Articolo 20 (Presentazione della domanda di rinnovo)	18
TITOLO IV (Occupazioni dei beni demaniali e altri usi del demanio)	20
Articolo 21 (Anticipata occupazione)	20
Articolo 22 (Occupazioni Temporanee)	21
Articolo 23 (Difforme utilizzazione dal titolo concessorio e abusiva occupazione)	21
TITOLO V (Disciplina dei canoni demaniali – imposta regionale e cauzione)	22
Articolo 24 (Canoni di concessione demaniale)	22

Articolo 25 (Canone per occupazioni temporanee)	22
Articolo 26 (Imposta Regionale).....	23
Articolo 27 (Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento).....	23
Articolo 28 (Richieste di rateizzazione canoni demaniali).....	24
Articolo 29 (Richieste di rateizzazione imposte regionali)	24
Articolo 30 (Cauzione)	24
TITOLO VI (Disposizioni transitorie e finali).....	25
Articolo 31 (Rapporti con l'utenza)	25
Articolo 32 (Rinvio).....	26
ALLEGATI	26
Allegato 1 – Sistema informativo demanio (SID il Portale del Mare) - Modulistica.....	27
Allegato 2 – Motivi di esclusione.....	28

TITOLO I (Disposizioni preliminari)

Articolo 1 (Normative e Atti deliberativi di riferimento)

- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche *"Riordino della legislazione in materia portuale"*:

- l'art. 4, della L. n. 84/1994 e s.m.i., che recita:

"1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;

c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;

d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.

3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:

a) commerciale e logistica;

b) industriale e petrolifera;

c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi;

d) peschereccia;

e) turistica e da diporto.

- D. LGS. n.112/1998 e s.m.i. *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 (G.U. n. 92 del 21 aprile 1998, s.o. n. 77/L):*

- l'art. 105, comma 2, lett. e), ha conferito alle Regioni *le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;*

- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l), del D. Lgs. n. 112/1998 e s.m.i., sono altresì conferite alle Regioni *le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;*

- D.G.R. n°1118 del 20/11/2008, in attuazione del D. Lgs. n°112/1998.

- è stato assegnato temporaneamente, fino all'insediamento della futura Giunta Regionale, al Servizio *"Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali"* (oggi *"Servizio Infrastrutture – DPE018"*), il compito della gestione delle funzioni amministrative relative al rilascio o al rinnovo di concessioni all'interno delle aree portuali abruzzesi;

- D.G.R. n°218 del 28/03/2013:

- sono state attribuite le competenze relative al rilascio o al rinnovo delle concessioni all'interno delle aree portuali abruzzesi alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica (oggi *"Dipartimento Trasporti e Infrastrutture – DPE"*) che ne curerà l'istruttoria con

uffici organicamente (e non solo funzionalmente) assegnati alla Direzione stessa;

- **D.G.R. n. 149 dell'11.03.2020**, ad oggetto *"Dipartimento "Infrastrutture - Trasporti" – Approvazione del nuovo assetto organizzativo"*:

- è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento DPE;

- **D.G.R. n. 639 dell'11/10/2021**, ad oggetto *"Dipartimento "Infrastrutture - Trasporti" – Revisione parziale dell'assetto organizzativo approvato con D.G.R. n° 149 dell'11/03/2020"*:

- *è stato revisionato l'assetto organizzativo del Dipartimento DPE; al Servizio Infrastrutture tramite l'Ufficio Demanio sono conferite le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale. In particolare tale conferimento tra l'altro, riguarda i porti di Giulianova e di Vasto, i cui ambiti territoriali sono definiti dai rispettivi piani regolatori portuali;*

- **Codice della navigazione, approvato con R.D. 30.3.1842, n. 327** e successive modifiche;

Beni del demanio marittimo: i beni indicati nell'articolo 28 Cod. Nav.- il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salata o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo rientranti nell'ambito delle competenze della Regione Abruzzo e quelli di cui all'articolo 29 Cod. Nav. le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale considerati come pertinenze del demanio stesso.

- **Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328** e successive modifiche;

- **Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** e s.m.i.;

- **Regolamenti edilizi delle Amministrazioni comunali competenti territorialmente;**

- **Piani Regolatori Portuali;**

- **S.I.D.: Sistema Informativo Demanio marittimo. PORTALE INTEGRATO PER LA PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO E DELLO SPAZIO MARITTIMO** - Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

L'ambito di applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è costituito dagli ambiti portuali delineati nella D.G.R. n°1118 del 20/11/2008, che in attuazione del D. Lgs. n°112/1998, ha assegnato il compito della gestione delle funzioni amministrative relative al rilascio o al rinnovo di concessioni all'interno delle aree portuali abruzzesi, e nei Piani Regolatori Portuali dei Porti che rientrano nelle competenze della Regione Abruzzo.

Più specificatamente, il presente Regolamento si applica alle diverse tipologie di concessione presenti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale e approdi minori turistici e pescherecci, di competenza della Regione Abruzzo - Servizio Infrastrutture, distinte tra "uso diverso dal turistico ricreativo - cantieristica navale e nautica da diporto" (D.I. 19-07-89) - "Uso Cantieristica" (D.I.595 del 15-11-1995) – "Uso Turistico Ricreativo" (L.126/2020), e soggette a scadenze e tipologia di canoni diversificati sulla base delle rispettive normative di riferimento.

Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dell'estensione delle aree e/o del numero dei beni, per effetto di procedure di sdemanializzazione ex articolo 35 Cod. Nav. o di ampliamento del demanio ex articolo 33 Cod. Nav., determineranno le conseguenti modifiche applicative del regolamento, senza che occorra specifica statuizione.

Nell'ambito portuale come da piani regolatori portuali, sono compresi tutte le opere e le infrastrutture portuali vere e proprie (banchine, dighe, moli, etc.), gli specchi d'acqua, le aree funzionali alle attività portuali, le strutture a valenza strategica, dal punto di vista produttivo legate al servizio della attività peschereccia (mercato ittico, magazzini, depositi), cantieristica (pescherecci e nautica da diporto), industriale (cantieristica, acquacoltura), oltre che un certo interesse per l'ambito turistico: nautica da diporto (club nautici, nuovo marina e servizi commerciali annessi) oltre alle attività turistiche in genere (zone ricreative, ristorante, passeggiata).

Nella gestione del demanio marittimo, la Regione Abruzzo si avvale del Sistema Informativo del Demanio marittimo, ora SID – Il Portale del Mare (di seguito solo SID), in ossequio a quanto previsto dall'art.6, comma 4, lett. e) della legge 84/1994. Le modalità di accesso al Sistema e di utilizzo dello stesso sono riportate in allegato al presente Regolamento (All. 1).

Articolo 3 (Termini dei procedimenti)

I termini dei procedimenti sono previsti dalla **L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013. (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 160/7 del 17 settembre 2013, pubblicata nel BURA 11 ottobre 2013, n. 99 Speciale ed entrata in vigore il 26 ottobre 2013).**

Articolo 4 (Entrata in vigore e rinvio ad altre disposizioni)

Il presente regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposito decreto del Presidente della Regione Abruzzo ai sensi degli artt. 39 e 44 del vigente Statuto Regionale e potrà essere aggiornato, modificato, integrato previa approvazione secondo le normative vigenti e viene pubblicato, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo Regolamento, alle altre disposizioni vigenti in materia di demanio e porti, alla Legge e alle norme del Codice dei contratti pubblici, alle normative urbanistico/edilizie e doganali.

TITOLO II (Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali)

Articolo 5 (Avvio del procedimento e Motivi di esclusione)

Il procedimento per il rilascio della concessione può essere avviato d'ufficio o ad istanza di parte.

Costituiscono motivi di esclusione nei procedimenti inerenti le concessioni demaniali marittime (rilascio, rinnovo, subingresso, affidamento a terzi, atti suppletivi), quelli indicati nell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusione:

- aver omesso il pagamento dei canoni demaniali marittimi e delle relative addizionali nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- essere in corso, negli ultimi 5 anni dalla data della domanda e/o pubblicazione del bando di gara, in decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell'atto di concessione.

CAPO I

(Avvio procedimento ai sensi dell'articolo 36 del codice della Navigazione)

Articolo 6 (Procedimento d'ufficio, ex art.36 Cod. Nav.)

Qualora la Regione Abruzzo, per l'attuazione delle scelte di politica portuale, intenda assentire in concessione beni del demanio marittimo, predispone apposito bando di gara/avviso pubblico il quale deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura medesima quali: l'oggetto della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone, la durata della concessione.

I criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi sono quelli indicati nel presente Regolamento.

Articolo 7 (Procedimento ad istanza di parte, ex art.36 Cod. Nav.)

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, deve presentare al competente Servizio della Regione Abruzzo domanda in bollo con il **Modello D1** ", utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. completo dello stralcio cartografico tecnico secondo quanto stabilito nell'Allegato 1 e della planimetria del rilievo planimetrico in coordinate Gauss-Boaga.

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di dichiarazioni sostitutive e, laddove la richiesta comporti anche impianti di facile rimozione/difficile rimozione:

- 1) n. 3 copie del progetto con tabella analitica riepilogativa di tutte le superfici e dalla quale si evinca la superficie complessiva e le occupazioni distinte tra manufatti (impianti di facile rimozione – impianti di difficile rimozione – pertinenze demaniali) aree scoperte – specchio acqueo;
- 2) relazione tecnico descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta; la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità

dell'occupazione in relazione alla destinazione del bene demaniale richiesto oltre fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza, la sua coerenza con gli indirizzi di pianificazione di Sistema portuale (Piano Regolatore Portuale);

- 3) Tavola tecnica dalla quale si evincano le volumetrie di ciascun ambiente con tabella analitica dalla quale si evinca il conteggio della complessiva volumetria eccedente la quota di +/- 2,70 per l'intero manufatto.
- 4) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
- 5) ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.
- 6) Il competente Servizio può richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora la richiesta sia riferita ad atti formali (concessioni di durata superiore a quattro anni) o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

- 7) piano economico e finanziario (PEF), redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere; il PEF deve specificatamente illustrare la natura e la rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia intermini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato; se la durata richiesta eccede dieci anni, il piano deve essere asseverato secondo la vigente normativa.

Il PEF dovrà contenere valori inerenti esclusivamente alla concessione richiesta, che devono trovare riscontro in una contabilità esclusivamente dedicata alla concessione (necessità di separare la contabilità della concessione da quella di altre iniziative facenti capo alla ditta istante).

Per le concessioni di durata superiore ad anni 4 (atto formale), nel PEF verrà anche indicato il tempo di ritorno degli investimenti previsti, al fine di verificare la congruità della durata richiesta per la concessione con il tempo necessario per la remunerazione del capitale investito.

Il PEF darà evidenza del necessario equilibrio economico-finanziario dell'operazione, intendendosi con ciò che i ricavi di progetto coprano i costi di investimento, il costo dei capitali investiti, le imposte ed i costi di gestione, inclusi il canone demaniale previsto ed i costi dei servizi erogati dalla società di interesse generale (fornitura di energia elettrica, manutenzione impianti, ciclo rifiuti, ecc.).

- 8) piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente, che illustra, in modo analitico per un periodo pari all'arco temporale della concessione:

- a) il piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea, a tempo determinato e indeterminato;
- b) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro-portuale e della modalità ferroviaria;
- c) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione

tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;

d) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;

e) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto.

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica indicata e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, il competente Servizio sospende il termine del procedimento e provvede a darne comunicazione agli interessati, a mezzo posta elettronica certificata, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intende respinta.

L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta. Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia comunque carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, il competente Servizio, fermo il preavviso di cui all'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera all'interessato a firma del dirigente ed il relativo procedimento viene archiviato. L'archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda avente medesimi scopo ed oggetto. In ogni caso non si dà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.

Non rientrano nelle difformità le anomalie (errori tecnici) riscontrate dal SID in sede di acquisizione del modello di domanda, ai fini dell'avvio del procedimento. Dette anomalie devono essere comunque eliminate, laddove possibile anche in relazione alle procedure SID, prima del rilascio del titolo concessorio.

CAPO III (Pubblicità e Istruttoria)

Articolo 8 (Pre-istruttoria ad istanza di parte)

I termini per il procedimento di rilascio della concessione demaniale sono disciplinati dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e dalla L.R. 1 ottobre 2013, n. 31.

Ricevuta la domanda, il Servizio competente comunicherà all'interessato l'avvio dell'istruttoria e tutte le altre informazioni necessarie ai sensi delle leggi di cui al comma precedente.

L'istanza è sottoposta preventivamente ad esame e valutazione da parte degli Uffici competenti (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Capitanerie di Porto, Comuni ect.) per la compatibilità con la normativa doganale, demaniale nonché con la normativa edilizia, i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del Piano Regolatore Portuale (P.R.P.).

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione o abbiano durata superiore a quattro anni e comunque rivestano notevole rilevanza per lo sviluppo del porto (Atti formali), la valutazione di cui sopra, relativa all'ammissibilità dell'istanza e alla compatibilità con i programmi attuativi e di previsione vigenti nel porto, sarà effettuata ove ritenuto necessario, in conferenza di Servizi con le amministrazioni interessate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. In tal caso, le istanze di concessione corredate della

relativa documentazione devono essere inoltrate alle Amministrazioni competenti almeno 30 giorni prima della data di convocazione della conferenza di servizi.

Qualora la pre-istruttoria dia esito negativo, il Servizio competente, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera a firma del Dirigente ed il relativo procedimento viene archiviato.

Qualora la pre-istruttoria dia esito positivo, il Servizio competente darà corso alla fase di pubblicazione di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9 (Pubblicità)

Istanza di parte

L'istanza di parte di cui al precedente articolo 7, **esperita con esito positivo la pre-istruttoria** di cui all'articolo 8, è pubblicata ai sensi dell'articolo 18 del Reg. Cod. Nav sul sito internet della Regione Abruzzo, all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo dell'Autorità Marittima competenti per territorio, fatte salve ulteriori forme di pubblicazione previste dalla vigente normativa.

Il provvedimento che ordina la pubblicazione, contiene un estratto dei contenuti (l'oggetto della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone, la durata della concessione, ecc.) l'indicazione dei giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che possano avervi interesse a presentare, entro il termine indicato nel provvedimento stesso, le osservazioni che credano opportune o eventuali domande in concorrenza.

I criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi sono quelli indicati nel presente Regolamento.

La documentazione inerente l'istanza di concessione può essere consultata dagli interessati presso il Servizio competente, fermo restando gli obblighi di riservatezza previsti dalle vigenti normative.

Nel caso di più domande presentate nello stesso periodo, in tutto o in parte, sulle medesime aree demaniali, **esperita con esito positivo la valutazione preliminare** di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, queste sono pubblicate contestualmente con un unico avviso e con le modalità di cui al comma precedente.

Il Servizio competente indica l'inizio e la fine del periodo di pubblicazione che non può essere inferiore a trenta (30) giorni.

Al termine del periodo di pubblicazione, il Servizio competente trasmette all'istante e a coloro che hanno presentato domande concorrenti, copia di tutte le osservazioni pervenute e può assegnare loro un termine, avente durata non superiore a quello stabilito per la pubblicazione, per la presentazione delle controdeduzioni e l'eventuale adeguamento delle rispettive domande.

Procedimento d'ufficio

L'avviso di cui al precedente articolo 6 (Procedimento d'ufficio, ex art.36 Cod. Nav.), è pubblicato ai sensi dell'articolo 18 del Reg. Cod. Nav sul sito internet della Regione Abruzzo, all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo dell'Autorità Marittima competenti per territorio, fatte salve ulteriori forme di pubblicazione previste dalla vigente normativa.

Nell'avviso sono indicati i criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi, mentre per quanto riguarda l'inizio e la fine del periodo di pubblicazione si rimanda alla normativa di settore.

Al termine del periodo di pubblicazione, il Servizio competente valuterà le eventuali osservazioni pervenute e darà seguito alle procedure consequenziali.

Articolo 10 (Comparazione delle istanze)

Fermo restando l'obiettivo indicato dall'articolo 37 Cod. Nav., la comparazione oltre ad essere coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione portuali, deve garantire il rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discrezionalità, trasparenza e proporzionalità, in modo da riconoscere ai soggetti interessati le stesse opportunità concorrenziali ed è effettuata attraverso la misurazione dei seguenti **elementi**:

1. natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali (quali: impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza) sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento utilizzato in termini di capitale pubblico e privato, nonché la proposta di variazione in aumento del canone demaniale;
2. piano occupazionale, previsioni di utilizzo della manodopera temporanea (anche ex art.17 della Legge 84/1994), e piano di assorbimento del personale del concessionario uscente;
3. obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro-portuale e grado di coordinamento operativo del terminal con le infrastrutture stradali e con il sistema ferroviario, nonché sviluppo della modalità ferroviaria e variazione dell'impatto percentuale sul traffico;
4. sostenibilità e impatto ambientale del progetto proposto dall'impresa concorrente, livello di innovazione tecnologica, utilizzo di fonti rinnovabili per l'esercizio delle attività, e progetti di integrazione delle attività volte a mitigare l'impatto delle attività sul demanio portuale;
5. capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso agli utenti e agli operatori interessati, e di accesso al terminal alle compagnie di linea, ai caricatori ed agli operatori della logistica;
6. capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del demanio portuale e piano operativo di inizio attività che garantisca la miglior continuità produttiva.

L'elencazione dei criteri e dei parametri di valutazione dei suddetti elementi, deve intendersi esplicativa e non esaustiva. I relativi valori, pesi e misure verranno declinati e riparametrati in base alla fattispecie e alle esigenze di sviluppo del demanio portuale individuate dall'Amministrazione e verranno resi noti rispettivamente in sede di avviso della procedura di evidenza pubblica e in sede di procedura in concorrenza.

Per le richieste di concessioni di cui all'articolo 36 cod. nav. disciplinate con licenza (art. 8 reg.cod.nav.) a parità di condizioni e di utilizzo, **il criterio per l'affidamento è l'aumento della componente base del canone demaniale.**

A conclusione della comparazione viene data notizia degli esiti della stessa ai concorrenti.

Articolo 11 (Rilascio della concessione)

Prima del rilascio della concessione, il Servizio competente acquisisce, laddove non trasmesse dai competenti Sportelli SUAP dei rispettivi Comuni di riferimento, i nulla osta/pareri preventivi da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche ai fini della costruzione delle opere e dell'esercizio delle attività in concessione (es. nulla osta paesaggistico, titolo edilizio, autorizzazione doganale ex art.19 del d.lgs.374/2000 ecc.).

Acquisiti i pareri preventivi di cui sopra, il Servizio competente inviterà l'interessato a trasmettere:

- il pagamento del canone concessorio, determinato dal Servizio competente con apposito provvedimento;
- idonea Polizza fidejussoria (presso Agenzie che risultano iscritte agli albi ed elenchi dell'IVASS – Istituto vigilanza sulle assicurazioni) a garanzia degli obblighi da assumere con l'atto di Concessione in corso di rilascio, ai sensi dell'art. 17 del Reg. Cod. della Navigazione precisando che l'importo a garanzia deve essere pari a due annualità di canone e il beneficiario è l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise sede di Pescara, Piazza Italia, 15 - 65121 - Pescara - P.IVA 06340981007;
- per le pertinenze demaniali, idonea polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio delle pertinenze demaniali, o comunque dei beni su di esse insistenti, compresa la partita "ricorso terzi", con massimali che saranno stabiliti dal Servizio competente e con espresso vincolo a favore dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise sede di Pescara, Piazza Italia, 15 - 65121 - Pescara - P.IVA 06340981007;
- DURC regolare;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria;

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio [licenza demaniale marittima (secondo l'apposito modello in uso dal Servizio competente) o atto formale pluriennale.

“La concessione demaniale è atto conclusivo del procedimento amministrativo con il quale l'autorità amministrativa, concede al privato di occupare uno spazio del demanio marittimo, prescrivendo una serie di condizioni, di regola “general” e “speciali”, disciplinanti il rapporto ed il regime di responsabilità delle parti. Essa, in quanto diretta a sottrarre all'uso pubblico il “dominus soli” altrimenti destinato per sua natura e vocazione al godimento di tutti, ha una durata temporanea e può subire, anche in corso di vigenza, brusche interruzioni dovute a pronunce di decadenza o revoca.

Rappresentando l'atto legittimante l'occupazione e l'utilizzo del bene demaniale, la concessione riveste carattere pregiudiziale rispetto al titolo abilitativo. In sua assenza, infatti, il privato, pur se in possesso del permesso a costruire, non può avviare i lavori, restando senza effetto il titolo ottenuto.

E' dunque prioritaria la richiesta di rilascio della concessione rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene.

In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere tutte le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. autorizzazione paesaggistica, titolo edilizio, autorizzazione doganale ex art.19 del d.lgs.374/2000).

La licenza e l'atto formale sono soggetti al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Eventuali delocalizzazioni relative alle suddette occupazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'operatività portuale e/o per esigenze riconducibili comunque ad interessi pubblici saranno, ove possibile, disciplinate con il titolo concessorio come sopra indicato che terrà tuttavia conto della variazione intervenuta.

TITOLO III (Esecuzione della concessione)

Articolo 12 (Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione – Art. 24 Reg. Cod. Nav.)

Il concessionario che intenda apportare variazione nell'estensione nella zona concessa, nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di autorizzazione o licenza suppletiva.

Il soggetto concessionario munito di titolo concessorio costituito da atto formale pluriennale e/o licenza demaniale marittima, deve presentare domanda con il **Modello D3 "Variazione della concessione Demaniale"** in bollo, utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. on line.

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, nonché la seguente documentazione:

- 1) n. 3 copie dello stato di fatto e stato di progetto di cui alla richiesta di titolo edilizio presentata al Comune di appartenenza, con tabella analitica riepilogativa di tutte le superfici e dalla quale si evinca la superficie complessiva e le occupazioni distinte tra manufatti (impianti di facile rimozione – impianti di difficile rimozione – pertinenze demaniali) aree scoperte – specchio acqueo;
- 2) relazione tecnica di cui all'istanza presentata al Comune di appartenenza per l'acquisizione del titolo edilizio e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi su area demaniale marittima;
- 3) Tavola tecnica dalla quale si evincano le volumetrie di ciascun ambiente con tabella analitica dalla quale si evinca il conteggio della complessiva volumetria eccedente la quota di +/- 2,70 per l'intero manufatto.
- 4) computo metrico estimativo;
- 5) piano economico e finanziario aggiornato (per le concessioni di durata superiore ad anni 4)
- 6) ogni altro elaborato di progetto previsto dalla normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
- 7) la ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.

Laddove non ancora prodotto il Modello D1, il richiedente può inoltrare il Modello D3 in formato cartaceo per poi produrre il Modello D1 completo di tutte le variazioni autorizzate.

Si procede quindi con l'istruttoria finalizzata al rilascio:

- **della licenza suppletiva** in caso di variazione sostanziale e/o ampliamento della zona demaniale;
- **di un'autorizzazione art.24** qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non via sia modifica nell'estensione della zona demaniale.

Prima del rilascio della concessione, il Servizio competente acquisisce, laddove non trasmesse dai competenti Sportelli SUAP dei rispettivi Comuni di riferimento, i nulla osta/pareri preventivi da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche ai fini della costruzione delle opere e dell'esercizio delle attività in concessione (es. nulla osta paesaggistico, titolo edilizio, autorizzazione doganale ex art.19 del d.lgs.374/2000 ecc.).

Completata con esito favorevole l'istruttoria, il Servizio competente ne dà comunicazione



all'interessato ai fini del provvedimento finale.

Con la medesima comunicazione, saranno richiesti:

- il pagamento del canone concessorio, che sarà stato determinato in via definitiva dal Servizio competente con apposito provvedimento in relazione alle modifiche/ampliamenti apportati, ove dette modifiche comportino la necessità di rideterminare il canone;
- l'eventuale adeguamento della cauzione sulla base delle modifiche apportate;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio suppletivo (licenza demaniale marittima o atto formale pluriennale) e/o l'Autorizzazione art. 24.

“La concessione demaniale è atto conclusivo del procedimento amministrativo con il quale l'autorità amministrativa, concede al privato di occupare uno spazio del demanio marittimo, prescrivendo una serie di condizioni, di regola “general” e “speciali”, disciplinanti il rapporto ed il regime di responsabilità delle parti. Essa, in quanto diretta a sottrarre all'uso pubblico il “dominus soli” altrimenti destinato per sua natura e vocazione al godimento di tutti, ha una durata temporanea e può subire, anche in corso di vigenza, brusche interruzioni dovute a pronunce di decadenza o revoca.

Rappresentando l'atto legittimante l'occupazione e l'utilizzo del bene demaniale, la concessione riveste carattere pregiudiziale rispetto al titolo abilitativo. In sua assenza, infatti, il privato, pur se in possesso del permesso a costruire, non può avviare i lavori, restando senza effetto il titolo ottenuto.

E' dunque prioritaria la richiesta di rilascio della concessione rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene.”

In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere tutte le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uopo richieste da normative specifiche (es. autorizzazione paesaggistica, titolo edilizio, autorizzazione doganale ex art.19 del d.lgs.374/2000).

La concessione suppletiva è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo ed registrazione a carico del richiedente.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, il Servizio competente formalizza apposita autorizzazione, non soggetta a registrazione, ai sensi del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 24 Reg. Cod.Nav.

Ogni tipo di variazione in aumento della concessione comporta l'eventuale adeguamento del canone, determinato secondo le tariffe applicate nella concessione vigente.

Articolo 13 (Presentazione di domanda per subingresso – Art. 46 Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione del Servizio competente mediante l'apposito modello di domanda pubblicato sul sito unitamente al **Modello D4 “Subingresso”** in bollo utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. on line (per la corretta compilazione del Modello D4, il concessionario deve indicare nei campi “Numero

concessione” e “Dati del concessionario – Ragione sociale/denominazione”, rispettivamente il numero di registro della concessione (riportato in alto a sinistra del titolo) e la denominazione della società come indicata nel Modello D1 prodotto in precedenza).

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli, dichiarazioni sostitutive ed attestazione avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti nonché:

1. atto di vendita o altro idoneo titolo posto a base della richiesta, con clausola sospensiva esiti procedimento;
2. dichiarazione con la quale l’aspirante concessionario dichiara:
 - di accettare, senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nell’atto concessorio e gli obblighi del contratto stesso derivanti, come se fosse stato dallo stesso stipulato;
 - che lo stato di fatto dell’area in concessione corrisponde a quanto riportato negli elaborati grafici di cui alla concessione demaniale marittima in corso di validità;
 - di impegnarsi, incondizionatamente ed in solido al precedente concessionario, a versare eventuali conguagli/indennizzi che dovessero essere successivamente determinati per la concessione.

Il Servizio competente può richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell’iter istruttorio.

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica indicata e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, il Servizio competente sospende il termine del procedimento e provvede a darne comunicazione agli interessati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, con l’avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l’istanza si intende respinta.

L’integrazione documentale viene richiesta una sola volta dal Servizio competente. Qualora, a seguito della presentazione dell’integrazione documentale la domanda appaia comunque carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, il Servizio competente, fermo il preavviso di cui all’art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con lettera al concessionario/richiedente a firma del Dirigente ed il relativo procedimento viene archiviato. L’archiviazione del procedimento non impedisce la successiva presentazione di una nuova domanda.

Nel caso di mancato perfezionamento delle procedure di acquisizione di cui ai commi precedenti, si darà corso al diniego al subingresso.

La licenza di subingresso che avrà la scadenza della licenza esistente, è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Nel caso di subingresso per decesso del concessionario è necessario produrre certificato di morte e dichiarazione sostitutiva autenticata di tutti gli eredi.

Qualora in presenza di una pluralità di eredi, il subingresso venga richiesto da un solo erede, è necessario allegare apposito atto di assenso firmato da tutti gli eredi di cui alla dichiarazione sostitutiva autenticata.

Articolo 14 (Presentazione della domanda per affidamento ad altri soggetti di attività oggetto della concessione – Art. 45 bis Cod. Nav.)

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione del Servizio competente mediante l'apposito modello di domanda pubblicato sul sito unitamente al **Modello D6 "Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione"** in bollo.

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, nonché:

- 1) scrittura privata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
- 2) copia Atto costitutivo e/o Statuto (in caso di Associazione, Ente, etc.);
- 3) ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti;
- 4) nulla osta dell'Agenzia delle Dogane ex art.19 del d.lgs.374/2000 ;

Il Servizio competente può richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La domanda viene esaminata e qualora non sussistano motivi ostativi, si procede al rilascio dell'autorizzazione non soggetta ad imposta di registro.

Il Gestore è tenuto ad acquisire tutte le altre eventuali autorizzazioni amministrative/licenze necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, pena la nullità dell'autorizzazione ex Art.45/Bis C.d.N.

In capo al Concessionario permane incondizionatamente la titolarità della concessione e lo stesso rimane responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni e obblighi accettati con la sottoscrizione della licenza ivi compresi i versamenti dei canoni demaniali e imposte regionali, eventuali conguagli, la integrità e conservazione dei beni demaniali, eventuali progetti di variazione delle aree e dei manufatti in concessione, eventuali installazioni stagionali e qualsivoglia attività che necessiti di provvedimento autorizzativo e/o anche solo mera comunicazione.

Il concessionario ha obbligo di vigilanza nei confronti dell'affittuario che assume la semplice figura di gestore temporaneo di ramo di azienda con l'obbligo di osservanza delle disposizioni che disciplinano l'uso del demanio marittimo e delle attività in esso svolte.

Articolo 15 (Durata della concessione)

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'articolo 8 Reg. Cod. Nav. ed hanno durata ordinaria di anni quattro ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodi di tempo inferiori per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Considerate le diverse tipologie di concessione presenti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale e approdi minori turistici e pescherecci, di competenza della Regione Abruzzo, distinte tra "uso diverso dal turistico ricreativo - cantieristica navale e nautica da diporto" (D.I. 19-07-89) - "Uso Cantieristica" (D.I.595 del 15-11-1995) – "Uso Turistico Ricreativo" (L.126/2020), la relativa durata, le eventuali proroghe e/o rinnovi sono diversificati sulla base delle rispettive normative di riferimento vigenti.

Articolo 16 (Cessazione della concessione)

Ai sensi dell'articolo 25 Reg. Cod. Nav. scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione di mora.

La cessazione della concessione demaniale marittima può anche essere determinata da:

- rinuncia espressa del concessionario;
- decadenza dichiarata dal Servizio competente ai sensi dell'articolo 47 Cod. Nav.;
- revoca dichiarata dal Servizio competente ai sensi dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'articolo 21 quinquies della Legge n. 241/90 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 49 Cod. Nav., salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'articolo 42 Cod. Nav., e/o da variazioni normative, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compreso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte del Servizio competente (quale "Autorità concedente") di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato.

La riduzione in pristino deve essere operata a cura e spese del concessionario stesso; ove costui non vi provveda, il Servizio competente potrà operarla d'ufficio ai sensi dell'articolo 54 Cod. Nav.

La comunicazione della rinuncia alla concessione deve essere presentata al competente Servizio competente mediante l'apposito modello pubblicato sul sito unitamente al **Modello D8 "Rinuncia alla Concessione"**, in carta semplice.

Articolo 17 (Revoca)

Il Servizio competente può revocare una concessione oltre che nei casi indicati dall'articolo 21 quinquies della legge n. 241/90:

- a) per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa;
- b) per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicata dal Servizio competente all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/90, in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando all'interessato un termine congruo per far pervenire le proprie deduzioni in merito. Scaduto il suddetto termine senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Servizio competente emanerà il provvedimento di revoca opportunamente motivato.

Articolo 18 (Decadenza)

Il Servizio competente potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav., in presenza delle circostanze ivi elencate e, in particolare, di quelle appresso esemplificate:

- la mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, ancora l'avvenuta ed inescusabile occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;

- il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l'uso assentito, per periodi tali da far rientrare decaduto l'interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
- l'aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza autorizzazione preventiva del Servizio competente.
- la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone demaniale e dei suoi accessori nei termini di cui al presente Regolamento);
- l'avvenuto subingresso e/o affidamento della concessione a terzi senza aver preventivamente richiesto o ottenuto, rispettivamente, la licenza di subingresso o l'autorizzazione all'affidamento di cui agli articoli 19 e 20 del presente Regolamento;
- la grave e mancata reiterata inosservanza degli obblighi di cui l'atto concessorio fa carico al concessionario;

Si applicano alla decadenza per quanto compatibili, le disposizioni e le procedure previste per la revoca.

Articolo 19 (Rinuncia)

La rinuncia alla concessione deve essere formalmente comunicata mediante l'utilizzo del **Mod. «D8» "formato cartaceo", compilato in tutte le sue parti.**

Detto modello prevede l'impegno del concessionario a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso - laddove l'Amministrazione non ritenga di voler acquisire le opere realizzate al Pubblico Demanio Marittimo.

Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, il Servizio competente può provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza. Il concessionario deve rimborsare le eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 84 Cod. Nav.

Resta fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi portuali.

Articolo 20 (Presentazione della domanda di rinnovo)

Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Il concessionario, nel caso in cui non produca domanda di rinnovo, dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa al Servizio competente.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, il Servizio competente provvederà d'ufficio allo sgombero, condituito a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; il tutto salvo che il Servizio competente non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav.

In caso di mancato rilascio è dovuto l'indennizzo risarcitorio pari al 200% del canone dovuto, ai sensi

dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i., dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno di conclusione delle operazioni di sgombero dell'area in questione.

Il concessionario interessato al rinnovo, e nei casi previsti dalla vigente normativa, deve presentare domanda al Servizio competente mediante l'apposito **Modello D2** in bollo – ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto – utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. on line da far pervenire agli Uffici del Servizio competente almeno (4) quattro mesi prima della scadenza del titolo concessorio.

Rimane comunque in facoltà dell'Amministrazione concedente, vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati.

Tuttavia, nel caso in cui la domanda sia prodotta tardivamente ovvero in qualunque altra ipotesi di ritardo da parte del concessionario nel porre in atto gli adempimenti previsti, il concessionario è tenuto al pagamento – anche se, in conseguenza della comparazione ex art. 37 Cod. Nav., l'istanza del titolare non fosse accolta – di un indennizzo pari al 200% del canone dovuto, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di conclusione dell'iter istruttorio, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. (indennizzo successivo alla scadenza del titolo).

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, nonché copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.

Qualora nel corso di vigenza della concessione oggetto di rinnovo siano state apportate modifiche autorizzate ex art. 24 Reg. Cod. Nav. ovvero siano intervenuti subingressi e/o variazioni societarie, alla domanda deve essere allegata una nuova planimetria aggiornata a firma di tecnico abilitato.

In caso contrario, è sufficiente produrre copia, in tre esemplari, degli elaborati grafici allegati al titolo da rinnovare.

Al rinnovo delle licenze di concessione demaniale fino alla durata di quattro anni, provvede formalmente il Servizio competente.

a) Diniego della domanda

Qualora il Servizio competente rigetti la domanda di rinnovo, la decisione negativa, fermo restando l'adempimento di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato.

Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto. Il concessionario deve procedere allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa al Servizio competente, onde non incorrere nelle conseguenze di cui ai paragrafi precedenti.

In ogni caso potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili, le risultanze dell'attività di controllo eseguita, dal Servizio competente o da altre pubbliche Autorità, dalla quale risultino le mancanze o gli abusi costituenti cause di decadenza dalla concessione.

b) Accoglimento della domanda

Nel caso in cui, invece, il Servizio competente intenda accogliere la domanda di rinnovo, procederà tempestivamente alla sua pubblicazione secondo le procedure indicate nel presente regolamento in relazione alla tipologia di concessione e ciò in attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30

dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 Cod. Nav.

Nel caso di domanda concorrente si procede come previsto dal presente Regolamento.

Nel caso non intervengano domande concorrenti, si procederà, al rinnovo formale della concessione, mediante rilascio di un nuovo titolo concessorio per il periodo in esso stabilito.

Solo nelle more della procedura di rinnovo è consentito al concessionario proseguire legittimamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto e di cui egli ha chiesto il rinnovo, salvo comunicazione in senso contrario del Servizio competente.

TITOLO IV (Occupazioni dei beni demaniali e altri usi del demanio)

Articolo 21 (Anticipata occupazione)

Nelle more del completamento dell'istruttoria, il concessionario può richiedere, per motivate ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione delle aree e degli specchi acquei oggetto dell'istanza di concessione.

La domanda per l'anticipata occupazione deve essere presentata al Servizio competente mediante l'apposito **Modello D5** in bollo con indicazione delle ragioni d'urgenza, cui deve essere allegata, nei casi dove si prevede la realizzazione di opere edilizie/impiantistiche e/o di trasformazione/adeguamento di pertinenze demaniali marittime, una relazione illustrativa che giustifichi l'urgenza a firma di tecnico abilitato nonché una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato nel caso la concessione fosse negata.

Il modello D5 non deve essere presentato se l'anticipata occupazione sia già stata richiesta in sede di presentazione del Modello D1.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il Servizio competente, trascorso il termine ultimo di pubblicazione e acquisito il necessario parere tecnico sulla congruità del progetto, previa costituzione di apposita cauzione autorizza l'immediata occupazione e l'uso dei beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, mediante formalizzazione di apposito atto di sottomissione che resta comunque subordinato all'osservanza delle condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Il Servizio competente può determinare e chiedere il canone, anche di natura provvisoria, fin dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Nel caso di positivo esito dell'istruttoria e di rilascio dell'atto formale, la decorrenza della concessione rimane fissata dalla data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

L'atto di sottomissione è soggetto al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Per le domande aventi ad oggetto locali pertinenziali o concessioni di durata non superiore ai quattro anni che non comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione, l'autorizzazione all'anticipata occupazione può essere rilasciata tramite verbale di consegna ex art. 34 Reg. Cod. Nav.,

con il quale si fa luogo anche al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 38 Cod. Nav.

Articolo 22 (Occupazioni Temporanee)


Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, che non prevedano opere inamovibili, contingenti e non ripetitive, relative ad operazioni portuali, servizi portuali, manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dal Servizio competente, con esclusione della materia del deposito merci in banchina, fatta oggetto di separata disciplina.

Dette occupazioni devono essere autorizzate dal Servizio competente previa presentazione, entro il termine di dieci giorni prima della data del loro inizio, di domanda in bollo al Servizio competente. È ammessa facoltà del Servizio competente di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio. L'autorizzazione, previa istruttoria è rilasciata dal Servizio competente – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazioni esterni interessati tenuto conto dei criteri stabiliti dalle vigenti normative. Nel titolo autorizzativo saranno indicate le prescrizioni a cui l'istante dovrà attenersi, il canone da corrispondere e la cauzione da prestare, salva diversa facoltà del Servizio competente.

Articolo 23 (Difforme utilizzazione dal titolo concessorio e abusiva occupazione)

L'ufficio preposto, a seguito dello svolgimento dell'attività di controllo delle Autorità competenti (Ufficio Circondariale – Agenzia del Demanio – Guardia di finanza – Servizio antiabusivismo dei Comuni), verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.

L'abuso può consistere a titolo esemplificativo, in:

- 1) occupazione e/o realizzazione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
- 2) occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;
- 3) realizzazione, da parte di concessionari, di manufatti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
- 4) utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzatorio da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
- 5) effettuazione, in atto o terminato, di qualsivoglia lavoro o costruzione, all'interno di aree in concessione, da parte degli stessi concessionari o di terzi, in mancanza però delle relative autorizzazioni.
- 6) realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 Cod. Nav. 
- 7) mancanza dei titoli edilizi delle opere autorizzate sul titolo demaniale.

Tutti i casi evidenziati verranno denunciati alle competenti Autorità (giudiziaria e di polizia),

prefigurando la violazione degli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav. e/o delle altre disposizioni eventualmente violate.

Sulla base dei dati contenuti nelle “notizie di reato” e “nelle diffide di rimozione” dei comuni di competenza, il Servizio provvederà a comunicare all’interessato, ai sensi della Legge n. 241/90, l’avvio del procedimento per occupazione e/o innovazione abusiva di cui all’articolo 54 Cod. Nav., (ed, eventualmente, del parallelo procedimento per dichiarare la decadenza dalla concessione), assegnando all’intimato un termine congruo per far prevenire le proprie deduzioni in merito.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Servizio competente provvederà a notificare l’ordinanza di sgombero, opportunamente motivata.

Tale provvedimento, dopo breve illustrazione dell’antefatto e della motivazione, conterrà l’intimazione categorica a provvedere alla riduzione in pristino stato del demanio marittimo entro un termine ritenuto congruo per tale adempimento, decorrente dalla notifica del provvedimento medesimo;


Il Servizio competente inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall’applicazione dell’articolo 8 della Legge n. 494/93 e s.m.i., e precisamente:

- una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le forme di abusiva occupazione;
- una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.

TITOLO V (Disciplina dei canoni demaniali – imposte regionali e cauzione)

Articolo 24 (Canoni di concessione demaniale)

Alle concessioni demaniali marittime – aventi qualunque forma amministrativa (“licenza”, “atto formale”) – si applicano le misure unitarie dei canoni previsti nelle tabelle Ministeriali, alle quali verrà applicata la variazione dell’indice ISTAT, annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell’art. 04 della Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. , e fatta salva l’applicazione del canone minimo previsto.



Articolo 25 (Canone per occupazioni temporanee)

Per le occupazioni temporanee consentite dal Servizio competente ai sensi dell’art. 29 del presente Regolamento, si applicano le misure unitarie dei canoni previsti nelle tabelle Ministeriali in vigore all’anno solare in cui avviene l’occupazione stessa per quella tipologia di occupazione, frazionati in trecentosessantacinquesimi (/365) per quanti sono i giorni dell’occupazione temporanea e fatta salva l’applicazione del canone minimo previsto.

Art. 26 (Imposta regionale)

A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell'art. 1 L.R. 10/07/2002, n. 11 e s.m.i. recante "Disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile", la Regione Abruzzo *provvede direttamente all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e disciplinata dal Capo II della L.R. 4 gennaio 1972, n. 1.*

L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, si applica ai sensi dell'art. 2, sul canone statale con le aliquote previste dalle rispettive leggi di riferimento, come di seguito riportate:

- | | |
|---|-------------|
| a) concessioni a Enti Pubblici e Consorzi di Bonifica per impianti pubblici o di pubblico interesse
(art. 2 L.R. 22 febbraio 2000, n. 16 - art. 86, L.R. 26 aprile 2004, n. 15) | 2% |
| b) concessioni per finalità turistico - ricreative (art. 10 L.R. 17 dicembre 1997, n. 141) | 10% |
| c) concessioni per trabocchi (art. 1 L.R. 22 febbraio 2000, n. 16) | 10% |
| d) concessioni per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive (art. 2 L.R. 9 febbraio 2000, n. 6) | 20% |
| e) concessioni minerarie (art. 3 L.R. 9 febbraio 2000, n. 5) | 100% |

Articolo 27 (Modalità di richiesta dei canoni di concessione e dell'imposta regionale e termini di pagamento)

Dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aggiornamento Istat previsto dall'art. 04 della Legge 494/93 e s.m.i., il Servizio competente provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza e la relativa imposta regionale.

Qualora la richiesta di canone non dovesse pervenire entro il termine di scadenza del pagamento del canone, il concessionario è tenuto ad eseguire il pagamento sulla base di quello dell'anno precedente, da intendere come provvisorio e salvo conguaglio.

- **Il canone di concessione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato entro i termini di legge riportati sull'ordine di introito, esclusivamente con il modello F24 precompilato e generato dal SID**, precisando che il mancato pagamento, comporterà l'attivazione della procedura per la riscossione coattiva del debito, oltre gli interessi legali su base annua a decorrere dai suddetti termini e fino alla data dell'effettivo pagamento e fermo restando l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 47 lettera d) Codice della Navigazione;
- **L'imposta regionale deve essere pagata contestualmente al versamento del canone, con la causale: Imposta regionale concessioni beni demanio marittimo Ufficio Demanio portuale - anno ...** sul ccp. n°10467678 intestato a Regione Abruzzo e/o a mezzo bonifico sul Conto Banco Postale Regione Abruzzo- Codice IBAN IT 95 Y 07601 03600 000010467678 e/o secondo diverse modalità che potrebbero essere stabilite successivamente.

In caso di ritardo nella suddetta corresponsione, il Servizio competente provvederà al formale sollecito del pagamento ed alla intimazione che, non ottemperando, potranno determinarsi le circostanze per dichiarare la decadenza della concessione e per procedere alla escussione della cauzione. Gli interessi per ritardato pagamento non sono dovuti se il loro ammontare non supera euro 100,00 (cento/00);

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento del canone e dell'imposta regionale, il Servizio competente provvede ad inoltrare al concessionario fino ad un massimo di due solleciti.

Le richieste del canone e i relativi solleciti saranno inoltrati alla competente Agenzia del Demanio per l'emissione del ruolo e la riscossione coattiva del debito relativo al canone demaniale.

Decorso 60 (sessanta) giorni dal secondo sollecito senza che il concessionario o utilizzatore temporaneo di area demaniale abbia provveduto al pagamento del canone e dell'imposta regionale richiesti, il Servizio competente potrà procedere all'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art.47 lettera d) Codice della Navigazione;

Articolo 28 (Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali)

La Circolare del 21/02/2007 prot. n. 2007/7162/DAO dall'Agenzia del Demanio Direzione Area Operativa di Roma, recante le disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi, ai sensi del D.P.R. 367/1998 precisa che lo Stato, conserva un generale e autonomo potere di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni in questione, nonché il potere di determinazione dei parametri di calcolo dei canoni e conseguentemente, il potere di vigilare sui proventi derivanti dall'utilizzo degli stessi che continuano ad affluire all'erario.

Pertanto le istanze di rateizzazione dei canoni demaniali per comprovata e grave situazione di difficoltà economica, devono essere inoltrate alla competente Agenzia del Demanio e per conoscenza alla Regione Abruzzo che esprimerà esclusivamente un Nulla Osta all'eventuale accoglimento dell'istanza e al piano di rientro che l'Agenzia del Demanio a proprio insindacabile giudizio vorrà disporre.

Articolo 29 (Richieste di rateizzazione delle imposte regionali)

La L.R. 10/07/2002, n. 11 e s.m.i. recante *"Disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile"* non contempla modalità di rateizzazione dell'imposta.

Articolo 30 (Cauzione)

A garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, tutti i soggetti richiedenti o già titolari di concessione demaniale dovranno costituire a favore dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente idonea Polizza fidejussoria (presso Agenzie che risultano iscritte agli albi ed elenchi dell' IVASS – Istituto vigilanza sulle assicurazioni) a garanzia degli obblighi da assumere con l'atto di Concessione in corso di rilascio, ai sensi dell'art. 17 del Reg. Cod. della Navigazione precisando che l'importo a garanzia deve essere pari almeno a due annualità di canone.

La cauzione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà prevedere, tra l'altro:

- 1) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944 Cod. Civ.) senza alcuna riserva;
- 2) la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile;
- 3) la sua operatività entro un termine minimo a semplice richiesta scritta del Servizio competente senza alcuna riserva;
- 4) la validità fino alla dichiarazione di svincolo da parte del Servizio competente ovvero una data discadenza di mesi 6 successivi al termine finale della concessione;
- 5) l'inopponibilità al Servizio competente, ai fini della validità della garanzia, del mancato o ritardato pagamento del premio o dei supplementi di premio in caso di polizza;
- 6) il Foro, territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia attinente i rapporti regolati dalla polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria in via esclusiva ed inderogabile.

La predetta garanzia dovrà essere costituita prima del rilascio dell'atto concessorio.

Per le concessioni demaniali in corso di validità, il concessionario, qualora non vi abbia già provveduto, dovrà consegnare la garanzia, ovvero l'adeguamento della garanzia eventualmente già esistente, entro il termine di giorni 90 dalla data della richiesta che verrà inoltrata dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

La mancata consegna o adeguamento della cauzione di cui ai precedenti commi, come pure il mancato versamento dei canoni, senza giustificato motivo, potrà comportare decadenza dalla concessione in atto ovvero, per quelle di nuova emissione, il mancato rilascio.

La prestazione della cauzione costituisce presupposto indefettibile per accordare l'anticipata occupazione delle aree richieste in concessione.

I titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, associati a Sindacati di categoria autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (S.I.B., F.I.B.A., FEDICOD, etc.), potranno presentare, in luogo della cauzione come sopra indicato, documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al Sindacato per ciascuno degli anni di validità del titolo concessorio, ove sia espressamente indicato il valore di spettanza garantito.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 (Rapporti con l'utenza)

L'Ufficio Demanio potrà consigliare l'utenza ed assisterla nella redazione degli atti, fornendole tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad un più proficuo rapporto Utente - Istituzione, purché ciò non incida sull'economia complessiva del lavoro d'ufficio e con esclusione di ogni attività potenzialmente oggetto di prestazione professionale da parte di liberi professionisti, tecnici, consulenti d'impresa, ecc.

Per l'apertura al pubblico, l'Ufficio osserverà l'orario che sarà comunicato all'utenza nelle forme più opportune e di più ampia diffusione.

Articolo 32 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento viene fatto rinvio alle disposizioni del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav. nonché alle altre vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo di portualità (Legge e successive modifiche e integrazioni) die, per quanto compatibili, alle norme del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016).

~~~~~

### **ALLEGATI**

**Allegato 1 – Sistema informativo demanio (SID il Portale del Mare) – Modulistica**

**Allegato 2 - Motivi di esclusione dai procedimenti inerenti le concessioni demaniali marittime**







## GIUNTA REGIONALE

### Allegato 1

#### Sistema informativo demanio (SID il Portale del Mare)- Modulistica

##### a) Fonti normative

Il Servizio competente si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio marittimo, ora SID – Il Portale del Mare (di seguito solo SID) in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett. e) della legge 84/1994 .

##### b) Modulistica – software

Ai fini delle richieste inerenti il demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti - Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo - S.I.D con i decreti a fianco di ciascuno riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180, in data 05/08/2009:

"D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione -richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici (Decreto 5.6.2009, n. 10/09, Class. A.2.16);

"D2" Domanda di rinnovo concessione (Decreto 5.6.2009, n. 11/09, Class. A.2.16);

"D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni (Decreto 5.6.2009, n. 12/09, Class. A.2.16);

"D4" Domanda di Subingresso (Decreto 5.6.2009, n. 13/09, Class. A.2.16);

"D5" Domanda di Anticipata Occupazione (Decreto 5.6.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);

"D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 5.6.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);

"D7" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 5.6.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);

"D8" Rinuncia alla concessione (Decreto 5.6.2009, n. 17/09, Class. A.2.16).

Per la compilazione dei Modelli da D1 a D4, gli aspiranti concessionari devono utilizzare l'applicativo gratuito Do.Ri. on line disponibile, previa registrazione, nel sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it) – sezione: Sistema Informativo Demanio.

I restanti modelli in formato cartaceo possono essere prelevati direttamente dal citato sito web.

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento ed è onere degli utenti consultare periodicamente il sito del Ministero per verificare eventuali innovazioni nelle modalità di compilazione dei modelli.

Ai fini della corretta compilazione del Modello D1, il Servizio competente rilascia preventivamente al richiedente apposito stralcio cartografico tecnico estratto dal SID, necessario alla corretta compilazione del rilievo planimetrico, da rilasciare, preferibilmente, su supporto informatico (file pdf).

Ai fini della compilazione del Modello D3, il Servizio competente rilascia al concessionario il file estratto dal SID relativo al titolo che lo riguarda.

**c) Rispetto della dividende demaniale**

Nel caso vengano accertate incoerenze della dividende demaniale come riportata nel SID rispetto alle risultanze di verbali di delimitazione ex articolo 32 Cod. Nav., il Servizio competente, dopo approfondito accertamento, ne darà immediata comunicazione al Centro Operativo Nazionale (C.O.N.) presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne - Divisione II –Demanio marittimo ed all'Agenzia del Demanio – Filiale Abruzzo e Molise - ai fini delle verifiche tecniche necessarie all'esatta individuazione della linea di confine demaniale, nonché, per conoscenza, anche alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

**Allegato 2**

**Motivi di esclusione dai procedimenti inerenti le concessioni demaniali marittime**

- a) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dal rilascio, rinnovo, subingresso, atto suppletivo, affidamento a terzi ex art. 45 bis cod. nav., la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  4. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  6. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;



**GIUNTA REGIONALE**

7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  8. occupazione abusiva di aree demaniali marittime e/o specchi acquei di cui all'articolo 1161 del Codice della navigazione intervenuta negli ultimi 5 anni dalla data della domanda o della pubblicazione del bando di gara;
  9. false dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprese quelle richieste per l'avvio del procedimento e/o del bando di gara;
  10. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- b) Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati alla seguente lettera c), di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- c) L'esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della domanda e/o di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- d) Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità

## GIUNTA REGIONALE

contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

e) L'Amministrazione esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

1. l'Amministrazione possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
2. l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto, in quanto compatibile, dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
3. l'Amministrazione dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Amministrazione o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si applicano, in quanto compatibili, le Linee Guida A.N.A.C. n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";
4. la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
5. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;



GIUNTA REGIONALE

6. l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  7. l'operatore economico che presenti nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  8. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  9. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  10. l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  11. l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
  12. l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti al il Servizio competente giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
  13. l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- f) Il Servizio competente esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e).
- g) Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera

**GIUNTA REGIONALE**

- a), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla precedente lettera e), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- h) Se il Servizio competente ritiene che le misure di cui alla precedente lettera g) sono sufficienti,  
l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- i) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere g) ed h) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- j) Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui alle precedenti lettere d) ed e) ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
- k) Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- l) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.